



**COMMERCIALISTI
REVISORI CONTABILI**

Dott. Riccardo Bartolommei
Rag. Carlo Carli Maltinti
Rag. Adriana Benelli
Dott.ssa Lucia Cioli

Santa Croce sull'Arno, li 01 settembre 2020.

A tutti i Sigg.ri Clienti

Loro Sedi

COLLABORATORI

Rag. Stefano Terreni
(consulente del lavoro)
Dott.ssa Monica Masini
(commercialista – revisore contabile)
Dott. Luca Grossi
(commercialista – revisore legale)
Dott.ssa Benedetta Caponi
(commercialista)
Dott.ssa Paola Urti
(avvocato)

CIRCOLARE N. 40/2020

NOVITA' DEL DECRETO DI AGOSTO

E' stato pubblicato in G.U. del 14 agosto 2020 il DL 14/08/2020 n. 104, noto come "decreto di Agosto", contenente un pacchetto di misure aggiuntive per il rilancio dell'economia. Di seguito una sintesi delle principali novità previste dal decreto-legge.

Tra le varie segnaliamo il provvedimento di cui all'art. 97 relativo ad un parziale allungamento della rateazione dei versamenti sospesi causa Covid-19 negli scorsi mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

DECRETO RILANCIO di AGOSTO – LE MISURE PER le IMPRESE, le ATTIVITA' ECONOMICHE e PRODUTTIVE		
RIVALUTAZIONE di BENI d'IMPRESA e PARTECIPAZIONI Art. 110	Il "decreto di agosto" prevede la riapertura dei termini per effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, da parte dei soggetti Ires di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir non las adopter ai sensi della Sezione II del capo I della Legge 21 novembre 2000, n. 342. Al riguardo si prevede quanto segue:	
	IMPOSTA SOSTITUTIVA del 3%, da VERSARE in DUE RATE	
	BENI AMMESSI	La rivalutazione deve riferirsi a beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
	BENI ESCLUSI	Sono esclusi i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività (beni-merce).
	BILANCIO	La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; può essere effettuata distintamente per ciascun bene e dev'essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
	RICONOSCIMENTO del MAGGIOR	Il maggior valore attribuito ai beni si considera riconosciuto ai fini Ires ed

via Basili, 4/C - 1° e 2° piano
via San Tommaso, 5 - 1° piano
56029 S.Croce sull'Arno (Pisa)
Tel. +39 0571 322.54 – 0571 333.21
Fax +39 0571.327.10 - 383.336
info@sca.pi.it
www.sca.pi.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 01601690504

	<p>VALORE – IMPOSTA SOSTITUTIVA</p>	<p>Irap a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva fissata nella misura del 3 per cento, sia per i beni ammortizzabili (immobili, impianti, macchinari, beni immateriali), sia per quelli non ammortizzabili (terreni e partecipazioni).</p>
	<p>VERSAMENTO dell’IMPOSTA SOSTITUTIVA</p>	<p>Le imposte sostitutive di cui sopra devono essere versate in un massimo di 3 rate di pari importo, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; • le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. <p>Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</p>
	<p>AFFRANCAMENTO del SALDO DI RIVALUTAZIONE</p>	<p>Per poter affrancare il saldo di rivalutazione derivante dall’iscrizione dei maggiori valori, l’imposta sostitutiva è stata fissata al 10 per cento.</p>
	<p>CESSIONE o ASSEGNAZIONE ai SOCI dei BENI RIVALUTATI</p>	<p>In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.</p>
	<p>SOGGETTI IAS ADOPTER</p>	<p>L’art. 14, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 342, si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, anche con riferimento</p>

		<p>alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 85, comma 3- bis, del Tuir. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva, è ai fini fiscali, che può essere affrancata con le stesse modalità viste sopra.</p>
<p>AIUTI alla FILIERA della RISTORAZIONE Art. 58</p>		<p>È prevista l'istituzione di un contributo a fondo perduto a tutte le imprese in attività con codice ATECO 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20 per l'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari da materia prima integralmente italiana, compresi quelli vitivinicoli. Al riguardo si precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019; • spetta ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019; • è riconosciuto un anticipo del 90% al momento della domanda, dietro presentazione dei documenti fiscali attestanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati; • il saldo sarà corrisposto all'atto della presentazione della quietanza di pagamento (da effettuarsi con modalità tracciabile); • alla misura si applica il de minimis; • per poter accedere al contributo occorre registrarsi all'interno di una piattaforma ("piattaforma della ristorazione"), messa a disposizione dei concessionari a tal fine convenzionati, oppure recarsi presso gli sportelli del concessionario stesso, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti, tra cui la copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale. <p>Attuazione della misura Seguirà un decreto ministeriale attuativo.</p> <p>Sanzioni Salvo che il caso costituisca reato, l'indebita percezione del contributo comporta, oltre alla restituzione dello stesso, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante.</p>
<p>AIUTI alle ATTIVITA' ECONOMICHE nei CENTRI STORICI</p>		<p>E' previsto un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone "A" o equipollenti dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione effettuata dalle amministrazioni pubbliche indicate dalla norma, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • per i comuni capoluogo di Provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; • per i comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. <p>Condizioni Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.</p> <p>Importo del contributo Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo, si applicano le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019:</p> <table border="1" data-bbox="667 797 1426 972"> <thead> <tr> <th>RICAVI o COMPENSI</th> <th>PERCENTUALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Non superiori a 400mila euro ⁽¹⁾</td> <td>15 per cento</td> </tr> <tr> <td>Superiori a 400mila euro e fino a 1 milione ⁽¹⁾</td> <td>10 per cento</td> </tr> <tr> <td>Superiori a 1 milione di euro ⁽¹⁾</td> <td>5 per cento</td> </tr> </tbody> </table> <p>⁽¹⁾ Nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del "decreto di agosto".</p> <p>Limiti Il contributo è riconosciuto comunque, ai soggetti e ai sensi delle predette disposizioni, nella misura non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei predetti Comuni. L'ammontare del contributo non può essere in ogni caso superiore a 150.000 euro.</p> <p>Rinvio Si applica l'art. 25, commi da 7 a 14, del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).</p> <p>Incumulabilità Il contributo di cui alla presente disposizione non è cumulabile con il contributo previsto all'art. 58 per le imprese della ristorazione, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.</p>	RICAVI o COMPENSI	PERCENTUALE	Non superiori a 400mila euro ⁽¹⁾	15 per cento	Superiori a 400mila euro e fino a 1 milione ⁽¹⁾	10 per cento	Superiori a 1 milione di euro ⁽¹⁾	5 per cento
RICAVI o COMPENSI	PERCENTUALE								
Non superiori a 400mila euro ⁽¹⁾	15 per cento								
Superiori a 400mila euro e fino a 1 milione ⁽¹⁾	10 per cento								
Superiori a 1 milione di euro ⁽¹⁾	5 per cento								
<p>AIUTI a MICRO e PICCOLE IMPRESE "in DIFFICOLTÀ" Art. 62</p>	<p>Attraverso l'inserimento del comma 1-bis nell'art. 61 del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), si prevede che le misure introdotte dagli articoli da 54 a 60 del medesimo decreto possano essere riconosciute alle microimprese e piccole imprese che risultavano in difficoltà (ai sensi del Regolamento n. 651/2014) già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure • non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia, oppure • non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. 								

<p>FONDO di GARANZIA PMI Art. 64</p>	<p>Stanziati altri 3.100 milioni per il 2023, 2.635 milioni per il 2024 e 1.600 milioni per il 2025, a favore del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Finanziaria 1997).</p>
<p>PROROGA MORATORIA MUTUI PMI Art. 65</p>	<p>Si prevede una proroga per la moratoria sui prestiti e i mutui per le Pmi prevista dal decreto "Cura Italia" (art. 56, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). Il termine slitta dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021.</p> <p>Per le imprese del comparto turistico la moratoria per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021, ai sensi dell'art. 77 del presente decreto.</p> <p>Imprese che alla data di entrata in vigore del "decreto di agosto" risultano già ammesse alla misura di cui al richiamato art. 56, comma 2, del D.L. n. 18/2020: la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30 settembre 2020.</p> <p>Imprese che alla data di entrata in vigore del "decreto di agosto" presentano esposizioni non ancora ammesse alle misure di sostegno di cui sopra: possono essere ammesse entro il 31 dicembre 2020.</p> <p>Termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive Decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al richiamato art. 56, comma 2.</p>
<p>SPA, SRL e COOPERATIVE - ASSEMBLEE - SEMPLIFICAZIONI Art. 71</p>	<p>Misure introdotte dal decreto "Cura Italia"</p> <p>L'art. 106, commi da 2 a 6, del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) prevede che le Spa, Sapa, Srl e società cooperative possano prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> · il voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie; · che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 5, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c.; · la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. <p>Le Srl possono inoltre consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.</p> <p>Novità del "decreto di agosto"</p> <p>Il presente decreto dispone che tali semplificazioni continuino ad applicarsi alle assemblee delle Spa, delle Sapa, delle Srl, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020.</p>
<p>SUPERBONUS 110% - ASSEMBLEE CONDOMINIALI Art. 63</p>	<p>Le delibere condominiali aventi ad oggetto l'approvazione di interventi per i quali spetta il superbonus del 110% (di cui all'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 177), sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno 1/3 del valore dell'edificio.</p>
<p>TITOLI di CREDITO -</p>	<p>Sono sospesi fino al 31 agosto 2020 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data</p>

<p>SOSPENSIONE della SCADENZA Art. 76</p>	<p>di entrata in vigore del “decreto di agosto” e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. Fino al termine del predetto periodo di sospensione, gli assegni portati all’incasso non sono protestabili. In tal senso è stato modificato l’art. 11 del decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2002, n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40).</p>
<p>INCENTIVI per FAVORIRE l’UTILIZZO dei PAGAMENTI ELETTRONICI Art. 73</p>	<p>Con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, l’art. 1, commi 288-290, della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) aveva introdotto una norma che riconosce un rimborso in denaro alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi. Ora, il presente decreto affida a un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’emanazione delle condizioni e delle modalità attuative di tali disposizioni, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l’attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti, nonché degli strumenti di pagamento elettronici e delle attività rilevanti ai fini dell’attribuzione del rimborso.</p>
<p>BONUS 1.000 euro PROFESSIONISTI Art. 13</p>	<p>Prevista l’erogazione di una indennità di 1.000 euro per il mese di maggio a favore dei professionisti iscritti alle casse di previdenza private, già beneficiari dell’indennità di cui al D.M. 29 maggio 2020. L’erogazione sarà automatica per chi già aveva ricevuto il bonus a marzo e aprile. Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano già beneficiato dell’indennità di cui al predetto D.M. 29 maggio 2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell’indennità di cui alla predetta disposizione, si applicano le disposizioni di cui al medesimo D.M. 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020. Tali domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>INVESTIMENTI PUBBLICITARI a FAVORE di SOCIETÀ ed ASSOCIAZIONI SPORTIVE Art. 81</p>	<p>Per l’anno 2020 è stato introdotto un credito d’imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, da imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali a favore di leghe e società sportive professionistiche, nonché di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Al riguardo, la norma precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’investimento in campagne pubblicitarie oggetto del credito d’imposta dev’essere di importo complessivo non inferiore a 10mila euro, e rivolto a leghe e società sportive professionistiche, e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi (relativi al periodo d’imposta 2019), e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;

	<ul style="list-style-type: none"> le società sportive professionistiche, e società ed associazioni sportive dilettantistiche, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
AUTOTRASPORTO Art. 84	<p>Stanzianti ulteriori 5 milioni di euro a favore del settore dell'autotrasporto; tale importo, in particolare, dovrà essere destinato alla misura di cui all'art. 1, comma 106, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).</p>
INCENTIVI per l'ACQUISTO di AUTOVEICOLI - ABOLIZIONE dell'OPZIONE tra SCONTO e CREDITO d'IMPOSTA Art. 74	<p>Vengono introdotte alcune modifiche all'art. 44 del decreto "Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77). In particolare, viene abolita la possibilità per il beneficiario di scegliere tra uno sconto di 750 euro, che si sommava al contributo, e un credito d'imposta di pari valore, da destinare all'acquisto di mezzi di mobilità alternativa. Con il decreto in commento si lascia in capo al beneficiario soltanto il riconoscimento del credito d'imposta.</p> <p>Sono state inoltre modificate le tabelle di ripartizione dell'incentivo, suddividendo la precedente fascia 61-110 g/km CO₂ in due sottofasce, da 61-90 e 91-110 g/km Co₂, rimodulando anche il contributo.</p> <p>Introdotta anche una misura finalizzata a favorire presso le pubbliche amministrazioni la disponibilità – tramite acquisto o noleggio – di autovetture alimentate ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno.</p>
IMU - SECONDA RATA ESENZIONI Art. 78	<p>La seconda rata dell'Imu non è dovuta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze; gli immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Per tali tipologie di immobili, l'Imu non è dovuta per gli anni 2021 e 2022, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
VERSAMENTI IMPOSTE e CONTRIBUTI - RATEAZIONE Art. 97	<p>I versamenti di cui agli artt. 126 e 127 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione</p> <ul style="list-style-type: none"> in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020; mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. <p>Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante</p>



	rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
CONTRIBUENTI ISA - FORFETARI - PROROGA Art. 98	<p>Per i contribuenti ISA e quelli aderenti al regime forfetario, è stato prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.</p> <p>A tal fine occorre peraltro aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.</p>
CARTELLE ed ACCERTAMENTI ESECUTIVI Art. 99	<p>Prorogata al 15 ottobre 2020 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none">• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;• avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate;• avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;• atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;• ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;• atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. <p>Detta sospensione è stata introdotta dall'art. 68 del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).</p>

Lo Studio rimane, come sempre, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti

Studio Commercialisti Associati